

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE**dell'11 dicembre 2003****relativa all'applicazione e all'uso degli Eurocodici per lavori di costruzione e prodotti strutturali da costruzione***[notificata con il numero C(2003) 4639]***(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2003/887/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Eurocodici sono una serie di norme europee che forniscono metodi comuni per calcolare la resistenza meccanica degli elementi strutturali nei lavori di costruzione, (in prosieguo: «prodotti strutturali da costruzione»). Tali metodi rendono possibile progettare e controllare la stabilità dei lavori di costruzione o delle loro componenti e fornire le corrette dimensioni dei prodotti strutturali da costruzione.
- (2) La direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione⁽¹⁾, riguarda l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno per i prodotti della costruzione, come previsto dall'articolo 95 del trattato, e si applica ai prodotti rispondenti alle specificazioni tecniche, di cui all'articolo 4 della medesima.
- (3) I prodotti strutturali da costruzione rappresentano una parte importante del mercato dei prodotti della costruzione ed è perciò opportuno che siano soggetti ai requisiti stabiliti dalla direttiva 89/106/CEE e, in particolare, a quelli sul marchio CE. Per permettere ai produttori e agli organismi notificati di valutare la resistenza meccanica dei prodotti strutturali da costruzione, necessaria alla valutazione di conformità di quest'ultimi, le specificazioni tecniche dovrebbero riferirsi ai metodi di calcolo elaborati negli Eurocodici. Nei documenti che accompagnano il marchio CE a norma della direttiva 89/106/CEE, la resistenza meccanica dovrebbe essere dichiarata come prestazione del prodotto.
- (4) Le disparità tra i metodi di calcolo usati dalla normativa nazionale in materia di edilizia ostacolano la libera circolazione dei servizi d'ingegneria e di architettura all'in-

terno della Comunità. L'uso degli Eurocodici dovrebbe agevolare la libera prestazione di servizi d'ingegneria edile e di architettura e creare le condizioni per un sistema armonizzato di regole generali.

- (5) La maggior parte dei prodotti strutturali da costruzione e dei lavori edili è oggetto di appalti pubblici. Gli Eurocodici devono essere usati dagli enti appaltanti quando descrivono le caratteristiche tecniche, a norma dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi⁽²⁾ e dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori⁽³⁾. Tali direttive stabiliscono che le specifiche tecniche per aggiudicare appalti pubblici di servizi e di lavori vadano elencate in documenti generali o in documenti relativi ad ogni singolo appalto a prescindere da norme tecniche nazionali giuridicamente vincolanti, purché compatibili con il diritto comunitario, e che tali specifiche tecniche debbano essere definite dagli enti appaltanti in base a norme nazionali che recepiscono norme europee.
- (6) Gli Eurocodici vanno inoltre usati secondo l'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni⁽⁴⁾, secondo la quale gli enti appaltanti devono definire le specifiche tecniche riferendosi a specifiche europee, se esistono. Inoltre, l'articolo 1, paragrafo 13, della medesima precisa che, ai fini della direttiva, «specifica europea» indica una specifica tecnica comune, una omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea.

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽³⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽⁴⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

- (7) Gli Stati membri dovrebbero prendere i provvedimenti necessari affinché possano essere usati prodotti strutturali da costruzione calcolati secondo gli Eurocodici. Gli Stati membri dovrebbero dunque riferirsi agli Eurocodici nella normativa nazionale sulla progettazione.
- (8) Sarebbe perciò opportuno che gli Stati membri approvino gli Eurocodici per i prodotti strutturali da costruzione e per i lavori edili e riconoscano che da tali Eurocodici derivi una presunzione di conformità con i requisiti essenziali di cui alla direttiva 89/106/CEE
- (9) Per tener conto di condizioni geografiche, geologiche o climatiche particolari o di livelli speciali di tutela in vigore nel loro territorio, agli Stati membri possono essere necessari parametri di calcolo specifici. A tal fine, gli Eurocodici contengono «parametri specificati a livello nazionale» per ognuno dei quali gli Eurocodici raccomandano un valore. Tuttavia, come parametro specificato a livello nazionale, gli Stati membri possono scegliere valori specifici diversi, se lo ritengono necessario affinché i lavori di costruzione e di genio civile siano progettati ed eseguiti in un modo da non mettere a repentaglio la sicurezza di persone, animali o proprietà.
- (10) In un intento di armonizzazione i diversi parametri specificati a livello nazionale, adottati dagli Stati membri, dovrebbero essere comparati e, se necessario, allineati.
- (11) In assenza delle specificazioni tecniche di cui all'articolo 4 della direttiva 89/106/CEE, è necessario garantire la libera circolazione dei prodotti strutturali da costruzione la cui resistenza meccanica sia stata valutata con gli Eurocodici. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero includere gli Eurocodici nelle disposizioni nazionali relative ai prodotti.
- (12) Gli Eurocodici dovrebbero agevolare lo sviluppo della ricerca comune avviata da vari gruppi interessati nella Comunità e la diffusione dei suoi risultati, soprattutto attraverso la formazione professionale. Ciò assicurerà una maggiore sicurezza delle opere edili e di genio civile nella Comunità,
2. Gli Stati membri dovrebbero fissare i parametri da utilizzare sul loro territorio (in prosieguo: «parametri specificati a livello nazionale».
3. Gli Stati membri dovrebbero usare i valori raccomandati previsti dagli Eurocodici, se i parametri specificati a livello nazionale sono stati identificati negli Eurocodici. Sarebbe opportuno che questi divergano dai valori raccomandati solo ove ciò sia reso necessario da condizioni geografiche, geologiche o climatiche o da particolari livelli di tutela. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i parametri specificati a livello nazionale in vigore sul loro territorio entro due anni dalla data in cui sono disponibili gli Eurocodici.
4. Gli Stati membri, coordinati grazie alla direzione della Commissione, dovrebbero comparare i rispettivi parametri specificati a livello nazionale e valutare il loro impatto sulle differenze tecniche tra i lavori o parti di essi. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri dovrebbero modificare detti parametri al fine di ridurre le divergenze dai valori raccomandati previsti dagli Eurocodici.
5. In assenza delle specificazioni tecniche di cui all'articolo 4 della direttiva 89/106/CEE, gli Stati membri dovrebbero riferirsi agli Eurocodici nelle disposizioni nazionali relative ai prodotti.
6. Gli Stati membri sono invitati ad avviare ricerche per agevolare l'integrazione negli Eurocodici dei più recenti sviluppi scientifici e tecnologici. Essi dovrebbero riunire i finanziamenti nazionali destinati a tali ricerche affinché possano essere usati a livello comunitario per aumentare le risorse tecniche e scientifiche destinate alla ricerca presso la Commissione, in cooperazione con il Centro comune di ricerca, garantendo così un livello sempre maggiore di sicurezza delle costruzioni e degli impianti civili, soprattutto nel campo della resistenza delle strutture ai sismi e agli incendi.
7. Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'apprendimento dell'uso degli Eurocodici nelle scuole di ingegneria e nei corsi di formazione professionale permanente destinati agli ingegneri e ai tecnici.

Gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione circa tutte le misure nazionali adottate conformemente alla presente raccomandazione.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

RACCOMANDA QUANTO SEGUE:

1. Gli Stati membri dovrebbero approvare gli Eurocodici in quanto strumento adeguato per la progettazione delle opere edili, il controllo della resistenza meccanica delle componenti o della stabilità delle strutture. Gli Stati membri sono invitati a riconoscere che, nel caso di opere edili progettate con i metodi di calcolo descritti negli Eurocodici, esiste una presunzione di conformità con il requisito essenziale n. 1 «Resistenza meccanica e stabilità», compresi taluni aspetti del requisito essenziale n. 4 «Sicurezza nell'impiego» che si riferiscono alla resistenza meccanica e alla stabilità, e con parte del requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio», di cui all'allegato I della direttiva 89/106/CEE.